

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO  
COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO VI DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E/O INCOMODI E PERICOLOSI
1	Finalità.	45	Divieto di tenere particolari animali
2	Definizioni	46	Animali pericolosi
3	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	47	Della tenuta dei cani e degli altri animali
4	Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni	48	Del randagismo
5	Ostensibilità e validità dei titoli	49	Altre norme interessanti i cani e i gatti
6	Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	50	Della tenuta dei gatti
	CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO		CAPO VII ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.
7	Divieto di occupare il suolo	51	Definizione
8	Occupazione di suolo pubblico. Diniego	52	Rumori e suoni nelle abitazioni
9	Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	53	Segnalazioni sonore, sirene e campane
10	Installazione di tende solari	54	Dispositivi sonori d'allarme
11	Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro	55	Attività rumorose vietate
12	Esposizione di derrate all'esterno dei negozi		CAPO VIII SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO
	CAPO III DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO	56	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
13	Degli esercizi di vendita al pubblico	57	Protezioni in occasione di lavori
14	Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	58	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
15	Pesatura della merce	59	Apertura di botole e chiusini
16	Pubblicità dei prezzi	60	Pitture e verniciature fresche
17	Obbligo di vendita	61	Esposizioni
	CAPO IV DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO	62	Installazioni di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
18	Disposizioni di carattere generale	63	Carichi sospesi
19	Portici - Cortili - Scale	64	Recinzioni
20	Divieto di abbandono dei rifiuti	65	Luminarie e cavi elettrici
21	Beni durevoli	66	Uso e manomissione di segnali
22	Scarico di residui di costruzioni e riparazioni e depositi di materiale	67	Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili
23	Uso e manutenzione degli scarichi pubblici e privati e del lavaggio degli autoveicoli		CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI
24	Espurgo e trasporto di liquami e letami	68	Tutela dei dati personali
25	Trasporto di materiali di facile dispersione	69	Norme abrogate
26	Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	70	Rinvio a norme di altri regolamenti comunali
27	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	71	Rinvio dinamico
28	Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	72	Pubblicità del regolamento
29	Manutenzione degli edifici	73	Casi non previsti dal presente regolamento
30	Ornamenti esterni dei fabbricati	74	Entrata in vigore
31	Collocamento di cartelli ed iscrizioni		
32	Collocamento di targhe o lapidi commemorative		
33	Deturpamento di edifici pubblici e privati		
34	Depositi in proprietà privata		
35	Delle canne fumarie		
36	Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico		
37	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni		
38	Battitura di panni e tappeti		
39	Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni		
40	Atti contrari al decoro e alla decenza		
	CAPO V UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI		
41	Dei viali, dei parchi e dei giardini		
42	Vasche e fontane, rivi e bacini		
43	Altri divieti		
44	Caravan, autocaravan, tende e accampamenti		

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e luoghi pubblici e di uso comune e le sue norme sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico. compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

**Art. 2 - Definizioni:**

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà' privata non recintate in conformità' al Regolamento Edilizio;

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) le acque interne;

d) i monumenti e le fontane monumentali;

e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

**Art. 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è diretta dal Sindaco e affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'Amministrazione comunale appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma che precede possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata

dimora, a rilievi segnaletici dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono eseguiti nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Dirigente comunale competente potrà ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. In caso di inadempimento, il Dirigente comunale potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

#### **Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni.**

1. Le richieste delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Il procedimento amministrativo è condotto dai Dirigenti comunali, i quali, per decidere sull'istanza, possono avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e possono assumere informazioni e disporre accertamenti.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, i Dirigenti comunali hanno facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

4. Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

5. I titoli si intendono accordati:

- ✓ Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- ✓ Previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- ✓ Senza pregiudizio di diritti di terzi;
- ✓ Con l'obbligo per il titolare di ripagare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- ✓ Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

6. I Dirigenti comunali potranno subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

7. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### **Art. 5 – Ostensibilità e validità dei titoli.**

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate all'art. 6.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.**

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

✓ Possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;

✓ Possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;

✓ Devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Il titolo si intende decaduto:

✓ Quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali è stato rilasciato;

✓ Quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, i Dirigenti comunali possono disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

## **CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

#### **Art. 7 – Divieto di occupare il suolo.**

1. E' proibita qualsiasi alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento comunale edilizio e nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

4. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, sono consentite, senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, qualora la violazione non sia specificatamente sanzionata da altri regolamenti comunali, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 8 – Occupazione di suolo pubblico. Diniego.**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità.

**Art. 9 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.**

1. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:

- ✓ Infiggere pali o punte nel suolo;
- ✓ Smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- ✓ Ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- ✓ Depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 10 – Installazione di tende solari.**

1. E' vietata, a norma anche del Regolamento comunale edilizio, l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento edilizio comunale.

3. Il Dirigente comunale competente al rilascio stabilisce, nell'apposito provvedimento di autorizzazione, la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

4. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Dirigente comunale competente al rilascio delle autorizzazioni stabilisce caso per caso se, e a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione.

6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

7. Il Dirigente comunale ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

8. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, qualora la violazione non sia diversamente sanzionata dal regolamento comunale edilizio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 11 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro.**

1. Così come pure previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano normale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 12 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.**

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **CAPO III DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

#### **Art. 13 - Degli esercizi di vendita al pubblico. (Rinvio a norme di legge)**

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore» e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101 (G.U. 19 aprile 1997, n. 91).

#### **Art. 14 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita.**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento d'igiene, i locali adibiti al commercio, e i pubblici esercizi, i laboratori, i magazzini e gli altri locali di servizio a questi annessi, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, nei lati interni ed esterni, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

4. I prodotti destinati all'alimentazione umana, non già confezionati in imballi protettivi, non possono essere esposti in ripiani o contenitori sistemati ad altezza inferiore a cinquanta centimetri dal suolo, o comunque in situazione di possibile contaminazione. Debbono essere, per quanto possibile, protetti da mosche e altri insetti, e così anche dal contatto diretto delle persone: allo scopo, allorché la vendita avvenga con il sistema del "self-service", i venditori devono mettere a disposizione della clientela sacchetti o altri contenitori monouso e guanti sempre monouso per prelevare la merce.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 15 - Pesatura della merce. (Rinvio a norme di legge)**

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242, e loro successive modificazioni. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e successive modificazioni.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

#### **Art. 16 - Pubblicità dei prezzi. (Rinvio a norme di legge)**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

#### **Art. 17- Obbligo di vendita.**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita, nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se richieste in misura minima, né rifiutata la vendita, con accaparramento ed occultamento, dei prodotti. I rivenditori devono essere costantemente muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico. In caso di offerta di prodotti al pubblico effettuata con pubblicità di qualsiasi tipologia, allorché tale offerta risultasse particolarmente vantaggiosa per gli

acquirenti, deve essere, nella pubblicizzazione, espresso il quantitativo minimo detenuto per la vendita e questo deve essere verificabile, da parte degli agenti della polizia municipale, all'interno dell'esercizio.

3. Il venditore deve vendere al prezzo esposto al pubblico.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **CAPO IV DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO**

##### **Art. 18 - Disposizioni di carattere generale.**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. E' pertanto vietata ogni forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

##### **Art. 19 - Portici - Cortili - Scale.**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

##### **Art. 20 - Divieto di abbandono dei rifiuti.**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

### **Art. 21 - Beni durevoli.**

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

2. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori, apparecchi radiofonici e stereofonici;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

### **Art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni e depositi di materiale.**

1. Resta vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico e il deposito, anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento o costruzione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro. Il Sindaco ordina la rimozione, anche da aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

### **Art. 23 - Uso e manutenzione degli scarichi pubblici e privati e del lavaggio degli autoveicoli.**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o privati e qualsiasi dispersione sul suolo pubblico o privato.

3. E' vietato il lavaggio degli autoveicoli, così come sul suolo pubblico, a norma del successivo art. 38, anche sul suolo privato, allorquando non esista un sistema di convogliamento e raccolta delle acque reflue:

- a) in un serbatoio chiuso soggetto a svuoto periodico a cura di imprese private di servizi ecologici, nel caso di attività artigianale di autolavaggio;
- b) nella pubblica fognatura, nel caso dei singoli privati residenti.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 24 - Spurgo e trasporto di liquami e letami.**

1. Lo spurgo dei pozzi neri, delle latrine, delle fogne, delle fosse di deposito, delle stalle, e le relative operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite, in maniera tale da evitare esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 25 – Trasporto di materiali di facile dispersione.**

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 26 – Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere.**

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 27 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.**

1. I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per lo spazio antistante gli ingressi carrai e pedonali degli immobili di rispettiva competenza.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

3. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a duecento euro; chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 28 – Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante.**

1. I proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, così da impedire che rami o tralci si protendano oltre il confine privato e impediscano o rendano difficoltoso o pericoloso il transito delle persone e dei veicoli; tale obbligo riguarda il solo spazio utile al pubblico passaggio di persone e veicoli. Nei pressi delle intersezioni stradali, sarà cura dei proprietari evitare che siepi e piante impediscano la visibilità agli utenti della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 29 – Manutenzione degli edifici.**

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

4. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 30 - Ornamenti esterni dei fabbricati.**

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 31 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.**

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 32 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

2. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 33 – Deturpamento di edifici pubblici e privati.**

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, qualsiasi altro manufatto, gli alberi.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

4. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro sia obbligato alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

5. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 34 - Depositi in proprietà privata.**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 35 - Delle canne fumarie.**

1. All'interno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servano a fucine producenti gas fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita dalle norme di sicurezza.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **Art. 36 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.**

1. Senza autorizzazione del Dirigente comunale, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito, esercitare lavori artigianali.

2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 37 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.**

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti, e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

2. E' altresì vietato distendere o appendere gli oggetti suddetti alla finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 38 – Battitura di panni e tappeti.**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 39 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni.**

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 40 – Atti contrari al decoro e alla decenza.**

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le fisiologiche esigenze. E' vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**CAPO V  
UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI**

**Art. 41 – Delle strade, dei viali, dei parchi e dei giardini.**

1. Nelle strade, nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici il comportamento degli utenti deve essere caratterizzato dal massimo rispetto dei luoghi e delle altre persone. Fermo tale principio di ordine generale, in detti luoghi è specialmente vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, esclusi i veicoli tipo giocattolo, nonché con carretti e cavalli ;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

2. E' vietata qualsiasi occupazione o alterazione delle aree adibite a parchi e giardini, nonché trattenersi all'interno e all'ingresso per esercitare qualsiasi commercio senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

3. I bambini di età inferiore a sei anni devono essere accompagnati dai genitori o da altra persona maggiorenne da questi delegata alla loro custodia.

4. E' vietato il gioco del pallone, della palla, delle bocce e simili.

5. E' vietato abbandonare, senza custodia, anche momentaneamente, qualsiasi animale. I cani di qualsiasi taglia devono essere tenuti al guinzaglio; quelli di taglia grande e comunque tutti quelli di razza fiera, e/o di indole mordace, debbono indossare la museruola.

6. Il custode degli animali è tenuto ad asportare gli escrementi degli animali stessi. Ove esistano giochi e attrezzature per i bambini, non sono ammessi gli animali.

7. E' vietato gettare e depositare rifiuti di qualsiasi genere che possano essere di incomodo o di deturpamento.

8. E' vietato in qualsiasi modo, recare danno alle attrezzature, alle piante, salire sulle recinzioni, arrampicarsi sulle piante, sui pali dell'illuminazione ed altri manufatti, danneggiare i tappeti erbosi.

9. E' vietato lordare i marciapiedi e qualsiasi area pubblica o manufatto pubblico con scritte e figure di qualsiasi genere.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro. In caso di danni, oltre alla sanzione, si procederà all'addebito delle spese necessarie al ripristino delle strutture danneggiate.

#### **Art. 42 - Vasche e fontane, rivi e bacini.**

1. È proibito gettare nelle fontane, nelle vasche, nei rivi e nei bacini pubblici, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato approssimarsi ai bordi dei corsi e bacini d'acqua, al fine di non disturbare la vita della fauna presente.

3. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

4. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 43 - Altri divieti.**

1. In tutto il territorio del Comune è altresì vietato:

a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;

b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;

c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;

d) eseguire qualsiasi giuoco o pratica sportiva che possano costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;

e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;

f) accendere petardi e mortaretti, suonare fischi, trombe e clacson di veicoli, urlare e schiamazzare, abbandonarsi ad altre intemperanze, in maniera da arrecare disturbo e molestia alle persone, così come più specificatamente previsto dal successivo art. 66;

g) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animali;

h) condurre animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

i) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 44 – Caravan, autocaravan, tende e accampamenti.**

1. La sosta delle auto-caravan, ove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento o simili, se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

2. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

3. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietato, fuori dalle stesse, il campeggio con caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

4. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Dirigente comunale competente potrà vietare la sosta per campeggio in determinate località o vie del Comune.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro. Il Dirigente comunale competente ordina la rimozione, anche da aree private esposte al pubblico, di attrezzature e veicoli adibiti al campeggio effettuato abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere allo sgombero dei loro beni. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

### **CAPO VI DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E/O INCOMODI E PERICOLOSI**

#### **Art. 45 - Divieto di tenere particolari animali.**

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile, se non, questi ultimi, in modica quantità ove la distanza dalle abitazioni del proprietario e dei suoi vicini lo possa permettere.

2. Nel caso della tenuta degli animali da cortile, l'allevamento di essi deve essere condotto in condizioni di massima pulizia ed igienicità, in maniera tale da evitare qualsiasi incomodo alle persone e agli animali stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 46 - Animali pericolosi.**

1. Tutti gli animali d'indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

— essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

— essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 47 - Della tenuta dei cani e degli altri animali.**

1. I proprietari di cani devono provvedere ad iscrivere i loro animali all'anagrafe canina presso l'Unità Locale Sanitaria; devono provvedere affinché vengano tatuati o venga loro inserito il microchip sottocutaneo.

2. I proprietari di cani, gatti e altri animali debbono adoperarsi perché ad essi venga consentita una buona qualità di vita, non patiscano costrizioni o sofferenze. Debbono inoltre curare l'igiene degli animali e dei loro habitat. Debbono sottoporli alle vaccinazioni e alle cure mediche che si rendessero eventualmente necessarie. E' vietato l'abbandono degli animali.

3. I proprietari hanno l'obbligo di evitare che i loro animali importunino i vicini residenti e qualsiasi altra persona o altro animale possa venire a contatto con essi. Devono in particolar modo evitare che i latrati, i gemiti, i guaiti, i canti, i versi, gli strepitii, disturbino la quiete e le occupazioni delle persone, di notte ma anche durante le ore diurne. Essi proprietari sono tenuti a ricercare ogni soluzione atta ad evitare il disagio del prossimo, finanche l'allontanamento o l'alienazione dei loro animali importuni.

4. Fatte salve le sanzioni più gravi previste per l'abbandono degli animali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 48 - Del randagismo**

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non tatuati, o non dotati di microchip, catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati o dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. E' vietato impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 49 - Altre norme interessanti i cani.**

1. È inoltre vietato:

a) l'accesso dei a tutti gli edifici pubblici;

b) aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i passanti;

d) far vagare cani non muniti di museruola (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo d'apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

2. I cani di grossa taglia e tutti quelli di razza fiera e/o d'indole mordace, in luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e dovranno indossare la prescritta museruola.

3. Il custode degli animali è tenuto ad asportare gli escrementi degli animali stessi.

4. Il custode degli animali deve avere con sé quanto necessario per adempiere alla disposizione contenuta nel comma 3. A richiesta degli agenti della polizia locale e degli altri pubblici ufficiali incaricati per la vigilanza, deve essere in grado di mostrare a essi la propria dotazione per il recupero delle deiezioni.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cento a quattrocento euro.

#### **Art. 50 - Della tenuta dei gatti.**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

### **CAPO VII ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

#### **Art. 51 - Definizione.**

1. Sono considerati mestieri incomodi e rumorosi tutte quelle attività lavorative, atte alla produzione di reddito privato, anche sviluppate in modica misura, che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Le attività rumorose vengono meglio considerate e normate nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

3. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

#### **Art. 52 - Rumori e suoni nelle abitazioni.**

1. Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio e televisori, fonografi, apparecchiature musicali hi-fi, computer e videogiochi con amplificazione del suono, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

2. L'impianto ed uso di macchinari come climatizzatori, aspiratori, ventilatori, ecc., ma anche elettrodomestici come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, o utensili per lavoro ed hobbistica, come trapani, seghe, mole e torni, e macchine per giardino, come tosaerba, motozappe, pompe elettriche, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, e con gli scrupoli del "pater familias", in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni. Devono essere comunque evitati, nell'esecuzione di attività rumorose, gli orari usualmente dediti al riposo delle persone. Si applicano le disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali d'igiene e per la disciplina delle attività rumorose.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, allorché la fattispecie della violazione non sia più specificatamente riconducibile al Codice Penale e ai citati Regolamenti comunali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 53 – Segnalazioni sonore, sirene e campane.**

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi e di intensità moderata.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 54 – Dispositivi sonori d'allarme.**

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- ✓ Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- ✓ Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
- ✓ I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, allorché la fattispecie della violazione non sia più specificatamente riconducibile al Codice Penale e ai citati Regolamenti comunali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 55 – Attività rumorose vietate.**

1. Sono vietate:

- ✓ Le grida dei venditori di merci in genere;
- ✓ La pubblicità sonora;
- ✓ L'uso di amplificatori sonori;
- ✓ Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
- ✓ Lo sparo di mortaretti, petardi e fuochi artificiali;
- ✓ Il suono di fischietti, trombe a gas e clacson veicolari, che non siano riconducibili a specifica attività di gioco o a situazioni di emergenza nella circolazione stradale.

2. Le attività di cui al secondo e terzo punto del precedente comma possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, allorché la fattispecie della violazione non sia più specificatamente riconducibile al Codice Penale e ai citati Regolamenti comunali d'igiene e per la disciplina delle attività rumorose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a duecento euro. A carico dei trasgressori, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, deve essere eseguito il sequestro degli artifizi esplodenti e degli oggetti rumorosi.

**CAPO VIII**  
**SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

**Art. 56 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.**

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui davanzali delle finestre, sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori e delle piante sui davanzali, sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, devono essere fatti in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico o privato transito.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 57 – Protezioni in occasione di lavori.**

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 58 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.**

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 59 – Apertura di botole e chiusini.**

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

**Art. 60 – Pitture e verniciature fresche.**

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 61 – Esposizioni.**

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, l'Autorità comunale potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 62 – Installazioni di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento.**

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto prescritto dal Regolamento edilizio comunale.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 63 – Carichi sospesi.**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 64 – Recinzioni.**

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico, debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,50.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 65 – Luminarie e cavi elettrici.**

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro.

#### **Art. 66 – Uso e manomissione di segnali.**

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla polizia stradale o dei veicoli di soccorso.

2. E' vietato collocare qualsiasi cartello, attaccare o appiccicare scritte, foto e disegni, o scrivere, scarabocchiare e disegnare, con avvisi o pubblicità, o scherzi goliardici e altro, sugli impianti della segnaletica stradale, verticale e semaforica.

3. Tali divieti vigono pure in relazione a tutti i pali, piante e strutture nelle immediate vicinanze di qualsiasi impianto segnaletico.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta a quattrocento euro. Ai trasgressori le norme del secondo comma, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino stato o, qualora essa non sia più possibile, al rimpiazzo dell'impianto non più utilizzabile.

#### **Art. 67 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773 e successive modificazioni e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n° 620, e successive modificazioni, alla legge 21 marzo 1958, n° 327, alla legge 28 marzo 1962, n° 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n° 208, e successive modificazioni.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n° 469, della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n° 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei D.D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547, e successive modificazioni, e 26 maggio 1969, n° 689, e successive modificazioni, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. n°. 577 del 29 luglio 1982 e successive modificazioni.

### **CAPO IX NORME FINALI E PROCEDURA SANZIONATORIA**

#### **Art. 68 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, così come regolamentato dalla legislazione vigente.

#### **Art. 69 – Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e incompatibili.

#### **Art. 70 – Rinvio a norme di altri regolamenti comunali.**

1. Rimangono pertanto in vigore le norme specificatamente previste, in materia d'igiene pubblica, d'edilizia privata, d'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pubblicità ed affissioni, di esecuzione d'attività rumorose, di esercizi commerciali in sede fissa e in area pubblica, e quant'altra regolamentazione comunale che possa trovare, nel presente testo, affinità di trattazione e che non sia, con questo manifestamente in contrasto o

incompatibile. Anzi, per il principio di specialità, le norme contenute negli anzidetti regolamenti risultano di obbligatoria osservanza ed applicazione, allorché ineriscano a fattispecie comportamentali che potendo trovare comune riscontro, siano comunque meglio descritte e più precisamente determinate nella norma speciale.

**Art. 71 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 72 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 73 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 74 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.

.....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

Dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno .....

Data .....

Timbro

**Il segretario comunale**

.....

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA